REGOLAMENTO (CEE) N. 421/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 210/77 [4], prevede la vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento, diminuito di 9 unità di conto per 100 chilogrammi, e dispone che la presa in consegna da parte dell'acquirente sia effettuata anteriormente al 1° marzo 1977 ;

considerando che per permettere il proseguimento della vendita al prezzo attuale, tenendo conto della necessità di poter adattare tale prezzo ad eventuali variazioni dei prezzi praticati nel commercio internazionale, è opportuno disporre che il latte scremato in polvere sia preso in consegna anteriormente al 1° aprile 1977 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2054/76, la data del « 1° marzo 1977 » è sostituita da quella del « 1° aprile 1977 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1977.

Esso non concerne le quantità di latte scremato in polvere oggetto di contratti d'acquisto conclusi con l'organismo d'intervento prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 28 del 1°. 2. 1977, pag. 37.